

NEWS DEL GIORNO***Definizione di eventuali contrasti tra fonti contrattuali collettive***

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2023, n. 6928, ha stabilito che il contrasto fra contratti collettivi di diverso ambito territoriale – nella specie, nazionale e regionale – va risolto non in base a principi di gerarchia e di specialità proprie delle fonti legislative, ma sulla base della effettiva volontà delle parti sociali, da desumersi attraverso il coordinamento delle varie disposizioni della contrattazione collettiva, aventi tutte pari dignità e forza vincolante, sicché anche i contratti territoriali possono, in virtù del principio dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c., prorogare l'efficacia dei contratti nazionali e derogarli, anche "in pejus" senza che osti il disposto di cui all'art. 2077 c.c., fatta salva solamente la salvaguardia dei diritti già definitivamente acquisiti nel patrimonio dei lavoratori, che non possono ricevere un trattamento deteriore in ragione della posteriore normativa di eguale o diverso livello.

Master di specializzazione

WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)